



Centro di ricerca IFE - Ius Fiscale Europaeum, Università degli Studi Suor Orsola Benincasa

Causa e data	Parti in causa	Sezione CGUE	Tipo di procedimento	Stato membro di provenienza	Grado di giudizio nazionale	Conclusioni Avvocato generale	Note	Principi richiamati dalla Corte	Oggetto
C-509/19, 10 settembre 2020, ECLI: EU:C:2020:694	BMW Bayerische Motorenwerke AG contro Hauptzollamt München	VIII	rinvio pregiudiziale	DE	Finanzgericht München (Tribunale tributario di Monaco di Baviera, Germania)		-	il valore in dogana deve riflettere il valore economico reale di una merce importata	valore in dogana, beni immateriali, software, servizi, prestazioni intellettuali necessarie alla fabbricazione, elementi immateriali incorporati, valore economico reale
Classificazione									
dazi doganali									
Questione pregiudiziale									
«Se, in base all'articolo 71, paragrafo 1, lettera b), del [codice doganale] al valore di transazione delle merci importate debbano essere aggiunti i costi di sviluppo di un software prodotto nell'Unione europea, messo dall'acquirente gratuitamente a disposizione del venditore e installato sulla centralina di comando importata, ove tali costi non siano inclusi nel prezzo effettivamente versato o da versare per le merci importate».									
Dispositivo									
L'articolo 71, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce un codice doganale dell'Unione, deve essere interpretato nel senso che esso consente, al fine di determinare il valore in dogana di una merce importata, di aggiungere al valore di transazione di quest'ultima il valore economico di un software concepito nell'Unione europea e messo gratuitamente dal compratore a disposizione del venditore stabilito in un paese terzo.									
Nota redazionale									
<p>Nella sentenza in epigrafe, la Seconda Sezione della Corte di Giustizia, presieduta dal giudice Alexander Arabadjiev, dispone che l'articolo 71, paragrafo 1, lettera b), di cui al Regolamento 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (Codice Doganale dell'Unione), debba essere interpretato nel senso che, al fine di determinare il valore in dogana di una merce importata, esso consenta di aggiungere al valore di transazione, il valore economico di un software concepito nell'Unione europea e messo gratuitamente dal compratore a disposizione del venditore stabilito in un paese terzo.</p> <p>Nella fattispecie de qua, il giudice rimettente si interrogava sull'ammissibilità dell'inclusione nel computo del valor doganale, di costi afferenti a beni immateriali come i software. In tale frangente, infatti, esso sottolineava come l'elenco predisposto dalla disposizione oggetto di interpretazione, non contenga alcun espresso riferimento a costi per beni immateriali diversi dai servizi e non necessari per la fabbricazione del bene importato.</p> <p>Il Giudice adito scioglie il nodo interpretativo in forza di due approcci interpretativi. Il primo, di tipo letterale, è coerente con la propria consolidata giurisprudenza. Esso, richiamando quanto già affermato nella sentenza Compaq (sentenza 16 novembre 2006, Compaq Computer International Corporation, C-306/04, EU:C:2006:716, punti 23, 24 e 37), ribadisce come l'argomento testuale secondo cui il valore di software non andrebbe incluso nel computo del valore ai sensi dell'articolo 71, paragrafo 1, lettera b), poiché non espressamente rubricato, andrebbe respinto. Infatti, dal tenore letterale della previsione che fa riferimento sia al valore di "prodotti" che a quello di "servizi", emergerebbe con chiarezza un ambito di applicazione non limitato solo ai beni materiali bensì esteso fino a includere anche i beni immateriali.</p> <p>Siffatta conclusione sarebbe corroborata anche dal secondo approccio interpretativo; quello di tipo sistemico. Dall'economia generale della disposizione interpretata non risulterebbe coerente un'esclusione dal valore in dogana delle merci, del valore dei servizi. Al contrario, da un punto di vista sistemico, il valore doganale dei beni importati andrebbe integrato sia dal valore dei prodotti che da quello dei servizi.</p> <p>Pertanto, il valore dei beni immateriali può essere aggiunto al valore di transazione dei beni importati anche in forza dell'articolo 71, paragrafo 1, lettera b).</p> <p>Inoltre, la Corte di Giustizia, avallando l'approccio esemplificato dalla non giuridicamente vincolante (sentenza del 9 marzo 2017, GE Healthcare, C-173/15, EU:C:2017:195, punto 45 e giurisprudenza ivi citata) conclusione n. 26 del comitato del codice doganale, chiarisce che, al fine di definire se il valore del bene immateriale vada incluso in forza del punto i) o iv) è opportuno distinguere tra: prestazioni intellettuali necessarie alla fabbricazione della merce; elementi immateriali incorporati nelle merci importate e che sono necessari al loro funzionamento. Mentre le prime potrebbero essere incluse nel valore doganale in forza del punto iv), invece i secondi andrebbero inclusi in forza del punto i).</p> <p>In fine, la Corte di Giustizia chiarisce rimarcando come, in forza del consolidato principio secondo cui il valore in dogana deve riflettere il valore economico reale di una merce importata, non sarebbe ammissibile l'uso di disposizioni contrattuali al fine di limitare le possibilità di rettifica previste dall'articolo 71, paragrafo 1, lettera b). Siffatta rettifica andrebbe al contrario basata su criteri obiettivi e non potrebbe essere influenzata da disposizioni contrattuali.</p>									
La presente nota sarà inserita in una raccolta dotata di ISBN									